



Breve guida sulla proprietà industriale

Brevetti, invenzioni e modelli di utilità

BREVETTI, INVENZIONI E MODELLI DI UTILITÀ

Indice degli argomenti

1 Definizioni generali

1.1 Cosa si intende per "invenzioni"?

1.1.1 Cosa non può essere considerata come invenzione?

1.1.2 Cosa si intende per "nuovo"?

1.1.3 Cosa si intende per "divulgazione non opponibile"?

1.1.4 Cosa si intende con "implicano un'attività inventiva"?

1.1.5 Cosa si intende con "applicabilità industriale"?

1.1.6 A chi compete l'analisi dei requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale?

1.1.7 Come è possibile ottenere l'esame di merito?

1.1.8 La descrizione viene immediatamente pubblicata?

1.1.9 Quanto dura un brevetto per invenzione?

1.2 Cosa si intende per "modelli di utilità"?

1.2.1 Cosa si intende per "brevettazione alternativa"?

1.2.2 Il modello di utilità viene valutato in termini di novità, attività inventiva, applicabilità industriale?

1.2.3 Qual è la durata di un modello di utilità?

1.3 La domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità è obbligatoria?

1.4 In quali territori è possibile presentare domanda di brevetto?

1.5 E' obbligatorio presentare immediatamente domanda di concessione all'estero?

1.6 Come è possibile verificare se la soluzione ideata è nuova?

1.7

2 La procedura di deposito di domanda di brevetto nazionale italiano

3 L'estensione territoriale della domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità

3.1 Il periodo di priorità

3.2 La via nazionale

3.3 La via del Brevetto Europeo

3.4 La via internazionale

4 Cosa fare una volta ottenuta la concessione di un brevetto?

1 - Definizioni generali

Il brevetto è una forma di scambio tra inventore e Stato, scambio attraverso cui l'inventore dettaglia la Sua innovazione in cambio di una serie di diritti di esclusiva su quanto è stato dichiarato nella domanda di brevetto.

Il sistema nazionale italiano distingue i brevetti in "invenzioni" e in "modelli di utilità": per semplicità di esposizione delle successive informazioni verranno di seguito date le definizioni di "invenzioni" e di "modelli di utilità" e di seguito verranno trattati i temi che risultano comuni alle due tipologie di brevetto.

1.1 Cosa si intende per "invenzioni"?

Secondo il sistema giuridico nazionale italiano "Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le soluzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale".

1.1.1 Cosa non può essere considerata come invenzione?

Non sono considerate come invenzioni:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni.

1.1.2 Cosa si intende per "nuovo"?

Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica dove per "stato della tecnica" si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo nonché il contenuto di domande di brevetto italiano e o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore alla data di deposito del brevetto e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

Ciò significa pertanto che l'invenzione non deve risultare nota in nessun modo e in nessuna parte del mondo: il requisito di novità è infatti, al contrario di ciò che vale per i marchi di impresa, un requisito "assoluto" e non legato al territorio in cui si presenta domanda di brevetto per invenzione. E' invece ammessa la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

1.1.3 Cosa si intende per "divulgazione non opponibile"?

Una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei 6 mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

Nonostante l'esistenza delle definizioni di "divulgazione non opponibile" è preferibile in generale mantenere segreta l'invenzione fino al momento della presentazione della domanda di concessione.

1.1.4 Cosa si intende con "implicano un'attività inventiva"?

"Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica".

Ciò significa che un'invenzione, pur avendo il requisito di novità in quanto non anticipata dallo stato dell'arte, potrebbe non avere il requisito di "attività inventiva" se per una persona esperta del ramo non risulta essere particolarmente inventivo rispetto a ciò che è noto.

Anche il requisito di attività inventiva è assoluto e quindi non legato al territorio in cui viene presentata la domanda di brevetto.

1.1.5 Cosa si intende con "applicabilità industriale"?

Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

1.1.6 A chi compete l'analisi dei requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale?

A partire dal 1 Luglio 2008, tutte le domande di invenzione nazionali italiane che vengono ammesse dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi vengono esaminate dall'Ufficio Europeo Brevetti che provvede a trasmettere al richiedente il cosiddetto "parere di merito" e quindi l'esame dei requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale.

1.1.7 Come è possibile ottenere l'esame di merito?

Perché possa essere redatto il parere di merito, la domanda di brevetto deve contenere una sufficiente e dettagliata descrizione dell'invenzione; il livello di dettaglio e descrizione deve essere tale da consentire a un esperto del ramo (compreso l'esaminatore) di comprendere e replicare l'invenzione descritta.

1.1.8 La descrizione viene immediatamente pubblicata?

La descrizione completa dell'invenzione viene resa accessibile al pubblico esclusivamente dopo 18 mesi dalla data di deposito a meno che il richiedente non rinunci intenzionalmente al periodo di segretezza ed esprima formalmente questa rinuncia nell'atto della presentazione della domanda di concessione.

1.1.9 Quanto dura un brevetto per invenzione?

Il brevetto per invenzione, come i modelli di utilità e di disegni o modelli, hanno un limite nel tempo. I brevetti per invenzione hanno scadenza annuale e vanno mantenuti in vita versando le tasse ogni anno (cosiddette "annualità di mantenimento") fino a un limite massimo improrogabile di 20 anni dalla data di deposito.

1.2 Cosa si intende per "modelli di utilità"?

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

1.2.1 Cosa si intende per "brevettazione alternativa"?

Secondo il sistema giuridico italiano, è consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

1.2.2 Il modello di utilità viene valutato in termini di novità, attività inventiva, applicabilità industriale?

Per i modelli di utilità non viene emesso un parere sui requisiti descritti; in caso di estensione europea o internazionale del titolo, dato che in molti Paesi non viene fatta distinzione tra invenzioni

e modelli di utilità, la domanda verrà esaminata secondo i requisiti descritti per le invenzioni e verrà quindi emesso un parere sulla brevettabilità.

1.2.3 Qual è la durata di un modello di utilità?

Un modello di utilità ha una durata quinquennale allo scadere della quale è possibile presentare un'istanza di rinnovo per un altro periodo di cinque anni; il brevetto per modello di utilità non può pertanto superare i 10 anni di tutela a partire dalla data di deposito.

1.3 La domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità è obbligatoria?

La domanda di brevetto (invenzione o modello di utilità) non è obbligatoria: in linea generale se si rinuncia alla presentazione della domanda di brevetto significa che si intende rinunciare all'esclusiva sulla potenziale innovazione ideata. La scelta strategica va tuttavia condotta in tempi rapidi in quanto, una volta resa pubblica la propria soluzione, difficilmente di potrà ottenere un'esclusiva.

1.4 In quali territori è possibile presentare domanda di brevetto?

E' possibile ottenere un brevetto praticamente in tutti i Paesi che prevedono la tutela delle innovazioni e quindi quasi in tutto il Mondo; in alcuni Paesi non esiste il concetto di "modello di utilità" e quindi l'innovazione verrà comunque trattata come invenzione; inoltre, in alcuni Paesi, in particolare Paesi extra-europei, è ammessa la brevettabilità di ciò che in Europa non è ammessa (come ad esempio i programmi per elaboratore o i metodi commerciali).

Come per i marchi di impresa e per i disegni o modelli, non esiste una unica "protezione mondiale": ogni Paese infatti prevede delle procedure distinte e delle tasse specifiche per la presentazione della domanda e il mantenimento della concessione; alcuni Paesi hanno aderito a degli accordi particolari per cui è possibile con un'unica domanda ottenere tante registrazioni quanti sono i Paesi scelti.

1.5 E' obbligatorio presentare immediatamente domanda di concessione all'estero?

Questa scelta è fondamentalmente dettata dal tipo di circolazione territoriale che il prodotto ha al momento della presentazione della domanda o in un prossimo triennio. Diversamente da quanto previsto per i marchi, infatti, è possibile effettuare un'estensione territoriale solo ed esclusivamente entro 12 mesi dalla data di deposito nazionale. Ciò significa che se si è titolari di una domanda per brevetto di invenzione o modello di utilità nazionale italiana e non si provvede a una estensione all'estero della domanda entro i successivi 12 mesi, trascorso questo limite di tempo non sarà più

possibile ottenere la registrazione all'estero e il progetto risulterà esclusivo solo all'interno dei confini nazionali italiani mentre all'estero sarà liberamente riproducibile (ma non gestibile in maniera esclusiva da parte di terzi).

1.6 Come è possibile verificare se la soluzione ideata è nuova?

La verifica del requisito di novità non è semplice perché richiede la conoscenza delle tecniche di ricerca brevettuale.

Il Sistema Camerale nazionale attraverso la Rete dei PatLib offre un servizio di ricerca documentale in materia brevetti e quindi se è Vostra intenzione effettuare questo tipo di ricerca potete contattare i referenti dell'Ufficio Brevetti camerale.

Segnaliamo di seguito la principale Banca Dati pubblica, consultabile gratuitamente e gestita direttamente dall'Ufficio Europeo Brevetti:

http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP

La Banca Dati è consultabile esclusivamente in lingua inglese o francese o tedesca. La maggior parte dei testi dei documenti viene fornito con traduzione in lingua inglese.

Al seguente link <http://application.epo.org/wbt/espacenet/> è possibile consultare una guida interattiva che consente di utilizzare al meglio il data base.

2 La procedura di deposito di domanda di brevetto nazionale italiano

Per presentare richiesta di registrazione nello Stato italiano è necessario presentare apposita domanda telematica attraverso la piattaforma on line U.I.B.M. oppure mediante deposito di domanda cartacea presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle CCIAA che provvedono ad inoltrare la domanda all'U.I.B.M.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dopo un primo esame formale della domanda,:

- nel caso di domanda di brevetto per invenzione all'Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM) trasmetterà il testo del brevetto all'Ufficio Europeo Brevetti che emerterà il rapporto di ricerca e il parere sui requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale;
- nel caso di domanda per modello di utilità l'Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM) provvederà unicamente a verificare la corretta esposizione dei contenuti ai sensi del Codice della Proprietà Industriale e a concedere o meno il titolo brevettuale.

3 L'estensione territoriale della domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità

3.1 Il periodo di priorità

Come anticipato, è possibile presentare la domanda di concessione anche in altri Stati. Per poter godere del diritto di priorità e comunque non perdere il requisito di novità, tale domanda di

registrazione deve essere effettuata entro e non oltre i 12 mesi dalla data di deposito nazionale italiana (cd periodo di priorità); in questo modo la data di deposito negli altri Stati sarà la medesima della data di deposito nazionale italiana.

Cosa succede se non si presenta domanda di estensione entro 12 mesi dalla data di deposito?

Il diritto di priorità deve essere esercitato entro 12 mesi dalla data di deposito nazionale; successivamente la soluzione oggetto di domanda di brevetto non gode più del requisito di novità e pertanto non è più possibile presentare in altri Stati la domanda di estensione con rivendicazione di priorità. Indipendentemente da un modello di utilità o invenzione è possibile ottenere una registrazione all'estero attraverso tre differenti vie.

3.2 La via nazionale

In questo caso si presenta la domanda direttamente all'Ufficio Marchi e Brevetti del Paese a cui si è interessati. Nel caso della scelta della via nazionale è obbligatorio nominare un legale rappresentante che ci rappresenti nello Stato in cui si desidera presentare la domanda. Se siete interessati a più Paesi dovrete seguire le procedure nazionali di ogni singolo Paese e di conseguenza otterrete tante concessioni quanti sono i Paesi che hanno rilasciato il titolo. Ovviamente ogni singolo brevetto dovrà essere mantenuto in vita secondo le scadenze previste dalle singole legislazioni nazionali fino a un massimo di 20 anni o 10 anni dalla data di deposito nazionale italiana a seconda che il brevetto venga accolto come invenzione o come modello di utilità, a meno che non si desideri abbandonare il brevetto in uno o tutti i Paesi. Le procedure di ogni singolo Stato divergono in maniera significativa, così come possono essere molto differenti in termini di tasse di deposito della domanda e in termini di importi relativi alle annualità di mantenimento.

3.3 La via del Brevetto Europeo

Questa soluzione è molto utile nel caso in cui il proprio mercato abbia almeno una estensione in ambito europeo. La domanda di brevetto europeo – che è possibile presentare direttamente anche senza un titolo nazionale italiano – è un'unica procedura al termine della quale è obbligatorio scegliere i Paesi in cui trasformare il brevetto europeo concesso e quindi di fatto ottenere tanti titoli brevettuali quanti sono i Paesi cosiddetti "designati".

L'Ente preposto per il rilascio del brevetto comunitario è l'Ufficio Europeo Brevetti www.epo.org e le lingue di procedura sono obbligatoriamente inglese o francese o tedesco.

La procedura prevede la presentazione della domanda all'Ufficio Europeo Brevetti entro 12 mesi dalla data di deposito nazionale italiana oppure direttamente nel caso in cui non si intenda rivendicare la priorità; l'Ufficio provvede a verificare i requisiti formali e sostanziali (novità, attività inventiva, applicabilità industriale) o a considerare valido il rapporto di ricerca emesso nel caso di una domanda di invenzione rivendicata come priorità nazionale italiana.

Successivamente l'Ufficio Europeo Brevetti provvede a effettuare l'esame giuridico della domanda e a pubblicare la decisione in merito alla concessione del Brevetto Europeo. Se concesso, entro e non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della concessione, il richiedente deve comunicare gli Stati in cui è intenzionato a trasformare il brevetto concesso e a provvedere a espletare le formalità richieste da ciascuno Stato designato; una volta trascorso il termine dei 3 mesi dalla pubblicazione della concessione non sarà più possibile designare altri Stati. L'elenco dei Paesi aderenti al Brevetto Europeo è disponibile al sito www.epo.org.

3.4 La via internazionale

Esiste un accordo tra una significativa rosa di Paesi per il quale è possibile, con un'unica domanda di estensione e senza avvalersi di un legale rappresentante in ciascuno Stato, ottenere tanti brevetti quanti sono i Paesi designati.

Questo accordo si chiama "Patent Cooperation Treaty" (noto anche come sistema PCT) e gli Stati aderenti a tale accordo sono consultabili al seguente link :

http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html

Le principali differenze tra il Brevetto Europeo e il sistema PCT sono:

- il sistema PCT non porta ad un'unica concessione che viene successivamente accolta dagli Stati designati ma è un'unica procedura centralizzata di presentazione di domanda di estensione internazionale che subirà comunque, dai singoli Stati designati, un ulteriore esame secondo le singole legislazioni nazionali;
- il sistema PCT comprende una rosa di Paesi molto più estesa rispetto al Brevetto Europeo ivi compresi gli Stati extra-europei;

L'Ente preposto per l'accoglimento della domanda internazionale è il World Intellectual Property Organization (WIPO): l'Ente accoglie la domanda e le tasse di deposito, ricerca internazionale e esame. Successivamente WIPO provvede a emettere il rapporto di ricerca in materia di novità, attività inventiva e applicabilità industriale e provvede a inoltrare al richiedente il rapporto di ricerca. A questo punto la procedura internazionale si conclude nel senso che il richiedente può scegliere se:

- richiedere, entro il termine di **19 mesi** dalla data di priorità, un esame facoltativo preliminare internazionale (International preliminary examination) per ottenere una successiva opinione non vincolante sulla brevettabilità. Questa richiesta deve essere inviata all'Autorità internazionale competente per l'esame preliminare (chiamata IPEA International Preliminary Examining Authority);
- presentare direttamente domanda di brevetto ai Paesi a cui è interessato notificando quanto emesso nel parere da parte di WIPO;

In ogni caso la designazione e l'inoltro della domanda di brevetto ai Paesi deve obbligatoriamente essere presentata **entro e non oltre 30 mesi** (o **entro 20 mesi** per alcuni paesi) dalla data di deposito nazionale (nel caso in cui si rivendichi la priorità) o internazionale. Per conoscere i

termini esatti entro cui entrare nella fase nazionale in ogni paese/regione, consultare il [sito internet dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale](#) WIPO (vedere documento "Time Limits for Entering National/Regional Phase").

Il vantaggio della procedura PCT è senz'altro il fatto che almeno inizialmente la procedura con un unico versamento in termini di tasse potenzialmente potrebbe coprire tutti i Paesi aderenti al Patent Cooperation Treaty e quindi demandare nel tempo l'effettiva trasformazione e l'investimento economico nei singoli Stati di interesse.

Per maggiori informazioni www.wipo.int.

4 Cosa fare una volta ottenuta la concessione di un brevetto?

Sia che siate titolari di un brevetto nazionale italiano o di brevetti ottenuti attraverso il Brevetto Europeo o ottenuti attraverso la procedura PCT, sarà sempre vostra competenza difendere il vostro titolo. Ciò significa che sarà Vostro interesse effettuare periodicamente dei controlli per poter eventualmente impedire la circolazione non autorizzata di prodotti identici o simili a quello coperto da brevetto.

Sarà cura del titolare della concessione attivarsi nella produzione del prodotto, fornire le prove d'uso nel caso in cui un Paese lo richieda e provvedere al pagamento delle annualità di mantenimento nei tempi utili.

F.A.Q.

1. Che cos'è un brevetto per invenzione industriale?

È la soluzione ad un problema tecnico non ancora risolto. Può essere un nuovo metodo o processo di lavorazione industriale, uno strumento, utensile o dispositivo meccanico che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, atto ad essere applicato in campo industriale: può riguardare un prodotto o un procedimento.

2. Che cos'è un brevetto per modello di utilità?

Possono costituire oggetto di brevetto per modello industriale di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Da ciò discende che il modello deve essere idoneo ad apportare vantaggi rispetto a qualcosa che esiste già, e che questi vantaggi, applicandosi a macchine, strumenti, ecc. sono di natura tecnica.

3. Perché è utile brevettare?

Il brevetto è un titolo che conferisce al suo titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'oggetto del brevetto; ciò consiste nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di commercializzarlo, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

4. Quando dura il brevetto?

La durata massima del brevetto per invenzione industriale è ventennale. A partire dal quarto anno dal deposito è necessario versare, mediante apposito F24 con elementi identificativi, anticipatamente ed entro il mese corrispondente a quello di deposito, le tasse annuali di mantenimento in vita. Mediante il versamento della tassa di mora in aggiunta alla tassa base dovuta è possibile, entro e non oltre 6 mesi dalla scadenza del pagamento, sanare il mancato versamento.

La durata massima del brevetto per modello di utilità è decennale. Con il versamento della tassa di deposito il brevetto è valido per 5 anni. Per mantenere in vita il brevetto anche per il secondo quinquennio è necessario versare, mediante apposito F24 con elementi identificativi, la tassa di mantenimento in vita entro la scadenza del primo quinquennio entro il mese corrispondente al mese di deposito. Mediante il versamento della tassa di mora in aggiunta alla tassa base dovuta è possibile, entro e non oltre 6 mesi dalla scadenza del pagamento, sanare il mancato versamento.

Il mancato versamento delle tasse di mantenimento in vita entro i predetti termini comporta la decadenza dal diritto di brevetto.

I brevetti, alla scadenza del termine massimo di validità o in caso di decadenza anticipata per mancato versamento delle tasse di mantenimento in vita, diventano di pubblico dominio e le domande aventi il medesimo oggetto non possono in ogni caso essere ripresentate o rinnovate.

5. Che caratteristiche deve avere?

- **Novità:** non essere compreso nello stato della tecnica, cioè tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto
- **Originalità:** essere il risultato di uno sforzo inventivo e non il risultato dell'applicazione di normali conoscenze tecniche da parte di un tecnico esperto del ramo
- **Industrialità:** deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale
- **Liceità:** non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

6. Che cosa non è brevettabile?

Ecco una sintesi di ciò che non lo è:

- le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici
- procedimenti per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (tale divieto non riguarda prodotti, sostanze o composizioni impiegate in tali metodi, come i farmaci e gli strumenti chirurgici)
- le presentazioni di informazioni (tabelle, formulari o simili)
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse; i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti possono essere al contrario brevettati
- i programmi per computer **non** sono ritenuti invenzioni quando vengono rivendicati come tali.

7. Ho mostrato la mia invenzione ad alcuni esperti e ora ho deciso di depositarla, posso?

No perché un'invenzione è da ritenersi nuova quando non è stata resa pubblica o divulgata prima della data di deposito della domanda di brevetto.

È considerata divulgazione la comunicazione dell'invenzione, volontaria o involontaria, a persone esperte del settore.

Non è divulgazione quando:

- l'invenzione è trasmessa in maniera incompleta o a persone incompetenti, o se gli elementi rivelati non sono sufficienti alla sua realizzazione da parte di una persona esperta del ramo
- i soggetti edotti sono vincolati al segreto professionale oppure mediante la sottoscrizione di accordi tra le parti.

L'aver divulgato il brevetto prima della data del deposito rappresenta una delle cause della sua nullità.

8. In che modo si può impedire ad un'azienda di utilizzare un brevetto simile al proprio?

In primo luogo, una volta accertato che un'azienda stia effettivamente utilizzando un brevetto uguale o simile al proprio, è possibile mandare una lettera di diffida all'azienda, tramite un legale.

9. E' possibile verificare preventivamente l'esistenza di un brevetto per evitare duplicazioni?

Tramite Internet, si può accedere alle banche dati brevetti nazionali, europei, internazionali, di singoli Paesi esteri, consultabili gratuitamente dall'utente. Le ricerche professionali possono essere effettuate su richiesta dell'interessato, oltre che da studi professionali, anche dai centri [Patlib riconosciuti dal MISE](#).

10. Cosa si può fare se l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non accoglie la domanda di invenzione?

La domanda può non essere accolta per incompletezza o per poca chiarezza della sua descrizione. Il richiedente quindi è invitato a integrare o modificare la documentazione, in un termine prestabilito. Se tuttavia le integrazioni non fossero ritenute sufficienti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunica il rigetto della domanda all'interessato, il quale ha 30 giorni di tempo dalla data della comunicazione per fare ricorso alla Commissione Ricorsi, formulando per iscritto le proprie osservazioni.

11. Se un trovato è stato brevettato in un Paese estero posso depositarlo in Italia?

Non si può brevettare un trovato già depositato in un altro Stato ma, per esempio, se un trovato è stato brevettato solo in Francia sarà possibile commercializzare l'invenzione in Italia, territorio non designato dalla protezione. La notevole differenza consiste nel fatto che in assenza di brevetto si opera in regime di libero mercato e con il brevetto in regime di monopolio.

12. Che cos'è un brevetto nazionale? A chi va inoltrata la domanda?

Il brevetto nazionale ha estensione limitatamente nella sola nazione in cui è presentata la sua domanda di deposito. In Italia la domanda va inoltrata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma mediante deposito online sulla piattaforma UIBM oppure presentando domanda in forma cartacea presso gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio.

13. Che cos'è un brevetto Europeo? A chi va inoltrata la domanda?

La procedura unificata di deposito e di concessione di un brevetto Europeo permette di richiedere, con un'unica domanda, la tutela brevettuale nei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco. Con questa procedura, il richiedente non è titolare di un unico brevetto, ma gli è concesso di ottenere un titolo che gli permette di godere dei medesimi diritti dei rispettivi brevetti nazionali. La domanda di deposito di brevetto Europeo va inoltrata all'Ufficio Europeo dei Brevetti.

14. Che cos'è un brevetto internazionale? A chi va inoltrata la domanda?

La domanda di deposito di brevetto internazionale va inoltrata a W.I.P.O. (World Intellectual Property Organization), indicando i paesi in cui si vuole depositare il proprio brevetto. Questa procedura PCT (Patent Cooperation Treaty) offre il vantaggio di posticipare i costi delle varie fasi nazionali.

15. Posso depositare direttamente all'estero?

I cittadini italiani non possono depositare una domanda di brevetto presso l'Ufficio Brevetti di Stati esteri, presso l'EPO o presso l'ufficio Internazionale (WIPO), senza comunicarlo all'UIBM il quale deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità militare entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di deposito nazionale